

coli di qualunque natura, quindi neppure la libertà dei circoli operai. Noi abbiamo creduto che il bandire il consumo dei liquori dai circoli fosse efficace opera antialcoolica; e non facevamo questione di circoli di nessuna specie, nè di poveri, nè di ricchi.

Le altre disposizioni che la Commissione aveva creduto di proporre alla Camera, e che erano state formulate d'accordo col Governo, tendevano, a nostro modesto avviso, a rendere applicabile e benevivo questo disegno di legge alla grande maggioranza dei cittadini. Dal momento che Camera e Governo, in questo scorcio di tempo, non credono di discuterle, per non correre il pericolo che il disegno di legge ritorni al Senato, noi rinunciamo a tutte le nostre modificazioni; (*Bravo!*) ma dichiariamo altamente che eravamo animati dal vivo e sincero desiderio d'iniziare una campagna veramente antialcoolica. I mezzi potranno essere discussi; ma non possono essere discusse nè messe in dubbio, in nessun modo, le nostre intenzioni. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buccelli.

BUCCELLI. Desidero di fare una semplice osservazione, per evitare un inconveniente. L'articolo 2 dice: « L'autorizzazione di cui nel precedente articolo, non può essere concessa senza il parere della Giunta comunale ».

Quest'articolo, mantenuto com'è, si risolve in un privilegio, in un monopolio, perchè, siccome nelle Giunte comunali ci sono spesso osti, caffettieri, ecc., particolarmente nei piccoli centri, ogni volta che si chiedono le autorizzazioni di cui parla quest'articolo, le Giunte comunali sono di parere contrario. Ora, pur non facendo proposte, domando al Governo di riparare a quest'inconveniente. È utile e necessario nell'interesse stesso della legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'osservazione dell'onorevole Buccelli sarebbe importante, se questo parere fosse obbligatorio; invece, esso è puramente e semplicemente consultivo. La Giunta comunale dirà quello che crederà di dire; la Commissione provinciale farà ciò che sarà necessario di fare, nell'interesse della buona applicazione della legge. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

« Spetta alla Commissione suddetta di stabilire le norme generali circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, e le ore nelle quali è permessa la vendita delle bevande alcooliche indicate all'articolo 1, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia.

« Restano ferme le facoltà date all'autorità di pubblica sicurezza dall'articolo 56 della legge 30 giugno 1889, limitatamente all'abbreviazione degli orari stabiliti.

« La vendita delle bevande alcooliche di cui all'articolo 1 è assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche. Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione medesima determinerà inoltre le distanze minime tra gli esercizi, nei quali si vendano bevande spiritose di qualsiasi genere, e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme ».

(*È approvato*).

Art. 4.

« È vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai minori degli anni 16 le bevande alcooliche di cui all'articolo 1.

« È loro vietato parimente di somministrare bevande contenenti alcool in qualsiasi misura alle persone che si trovino in istato di ubbriachezza o che palesemente siano in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente.

« Non è permesso di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento, o per il pagamento delle mercedi agli operai ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. Farò una semplice raccomandazione, la quale, se accettata da lei, onorevole presidente del Consiglio, varrà più di un emendamento. Quello che è contenuto nell'articolo 4 del disegno di legge è stato già quasi scritto nell'articolo 489 del codice penale, ed io ritengo che una disposizione di questo genere sia la più importante nelle relazioni fra l'ubbriachezza e l'alcoolismo. Tutti quelli che hanno esperienza del delitto, specialmente di omicidi e ferimenti, sanno come la massima parte degli omicidi e ferimenti siano effetto di eccessive libazioni che si fanno nelle osterie, nelle domeniche